



COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

NUMERO 91 DEL 12-11-2014

Oggetto: Affrancazione canoni di provvedimenti di legittimazione (art.9 e 10 Legge n.1766/1927 e Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332). Ordinanza di legittimazione n. 15110 R.C. n. 3 Rep. del 7.09.1949. Ditta Puglisi Nunzio

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO

PREMESSO:

Che con istanza datata 10.10.2014 prot. n. 21145 il signor Puglisi Nunzio, nato a Bronte il 23.10.1928, avanzava richiesta intesa ad ottenere l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, sito in Bronte, contrada Dagali - Fiteni, esteso are 47.13, riportato al Catasto al foglio 119, particelle 9, 389, 391 e 390 (ex particella 111), già facente parte del demanio comunale e legittimato, con Ordinanza n. 15110, R.C. n. 3 Rep. del 7.09.1949, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, registrata a Palermo il 24.03.1950 al n. 5178, in maggiore estensione, a favore di Puglisi Graziano ed Ignazio, indicati al n. 10 della medesima Ordinanza;

che, a tal fine, l'istante ha prodotto le seguenti ricevute di versamento del 10.10.2014, di € 224,57, per il pagamento dei canoni dal 2003 al 2014, di € 130,79 per l'affrancazione del canone, a favore del Comune di Bronte;

che, all'istante detto terreno è pervenuto, per successione del padre Puglisi Ignazio, intestatario della legittimazione:

Osservato che in tema di affrancazione del canone, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla Direzione Agenzia del Territorio, con consultiva CS/2749/02 del 15.01.2004, ha rilevato che, in mancanza di una specifica indicazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 c.c. (infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri, è titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati:

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione presentata dal sig. Puglisi Nunzio;

Rilevato che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determinerebbe l'esecuzione dell'annotazione a margine della trascrizione dell'Ordinanza di legittimazione, ma, considerato che l'Ordinanza di legittimazione, di cui trattasi, risale al 1949 e non è possibile eseguire tale formalità a margine della trascrizione dell'Ordinanza stessa, si ritiene opportuno effettuare la trascrizione del presente provvedimento di affrancazione:

Rilevato che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'art. 2 della legge n. 692/1981;

Vista la legge n.1766/1927 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 26/02/1928 n.332;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il vigente Statuto Comunale;



COMUNE DI BRONTE

Visto il Decreto Sindacale n. 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;
Vista la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni

DETERMINA

1. Concedere al signor Puglisi Nunzio, nato a Bronte il 23.10.1928 ed ivi residente in via Martiri di via Fani n.15, cod.fisc. PGL NNZ 28R23 B2021, l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, sito in Bronte, contrada Dagali-Fiteni, esteso are 47.13, riportato al Catasto al foglio 119, particelle 9, 389, 391 e 390, già facente parte del demanio comunale e legittimato, con Ordinanza n. 15110, R.C. n. 3 Rep. del 7.09.1949, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia.
2. Dichiarare il terreno su indicato affrancato da qualsiasi vincolo enfiteutico, liberando completamente il signor Puglisi Nunzio, come meglio sopra individuato, ed i suoi aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazione del canone sopra specificato, rilasciando, sin d'ora, l'assenso alla cancellazione della relativa ipoteca accesa con l'Ordinanza di legittimazione.
3. Prendere atto che le somme pagate al Comune quale prezzo di affrancazione, saranno accantonate per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
4. Trasmettere copia della presente all'ufficio competente ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Catania, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
5. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del Regolamento di Contabilità.
6. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.
8. Consegnare copia della presente ai legittimari o aventi causa mediante notifica a cura dei messi comunali

IL CAPO VIII AREA
PAPPALARDO GRAZIA
Pappalardo